



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>11</b>	<b>22/01/2025</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione Unica Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Ditta: EDIL SANTUCCI S.R.L. con sede legale in c/da Cuffiano n. 255 nel comune di Morcone (BN) e sede operativa in c/da Piana - Area PIP - nel comune di Morcone (BN).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia Ambientale*”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

**RILEVATO CHE:**

- a. la ditta EDIL SANTUCCI S.R.L., con sede legale in c/da Cuffiano n. 255 nel comune di Morcone (BN), legalmente rappresentata dal sig. Nicola Santucci \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 323618 del 01.07.2024 ha presentato istanza volta a ottenere l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06, all’esercizio dell’attività di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in c/da Piana – Area PIP - nel comune di Morcone (BN);
- b. questa UOD, con nota prot.n. 344990 del 11.07.2024, ha richiesto integrazioni documentali, e nello specifico:
  - o attestazione/ indicazione del Corso di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione nella Categoria “*Gestione di impianti smaltimento e recupero di rifiuti*” per quanto attiene il Responsabile Tecnico dell’impianto;
  - o chiarimenti in merito alla compatibilità con lo strumento urbanistico dell’attività di trattamento rifiuti che si intende svolgere in quanto le Norme Tecniche di Attuazione, allegate all’istanza (Elaborato 1.3.6 Estratto strumento urbanistico e NTA), per la “*Zona D1 – Zone Industriali e Artigianali*” specificano che “*in tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie inquinanti o comunque nocive di qualsiasi genere e natura*”;
- c. la ditta EDIL SANTUCCI SRL, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 359780 del 22.07.2024 ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti ed in particolare ha dichiarato che: “*Per quanto concerne il chiarimento richiesto in merito alla compatibilità dell’attività che si intende svolgere nell’area “Zona D1 - Zone Industriali e Artigianali” con lo strumento urbanistico, si chiarisce che l’attività in oggetto non va intesa come Industria inquinante o comunque nociva. Infatti, la Edil Santucci Srl, prima della presentazione della presente richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, ha richiesto all’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 60.12.00 della Regione Campania di valutare la compatibilità ambientale dell’intervento attraverso la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la VInCA - Screening. L’U.S. Valutazioni emettendo il D.D. n°73 del 20/03/2024 ha escluso il progetto da ulteriori procedure di Valutazione Impatto Ambientale e dalla Valutazione di Incidenza Ambientale confermando la perfetta compatibilità ambientale dell’opera a farsi rispetto alla sua localizzazione*”.
- d. in data 09.09.2024, indetta e convocata con nota prot.n. 386229 del 07.08.2024, si è tenuta la prima seduta della CdS a cui hanno partecipato: il tecnico incaricato dalla ditta e l’ATO Rifiuti di Benevento. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, Asl, Autorità di Bacino, EIC, Comune di Morcone, Comando Prov.le dei VVF, Provincia di Benevento. In tale sede:
  - è stata data lettura del parere dell’Arpac prot. 55393 del 09.09.2024, acquisito al prot.n. 418690 di pari data, con cui ha espresso parere favorevole con prescrizioni per la componente ARIA ed ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali per le componenti RIFIUTI e ACQUE.
  - è stata data lettura della nota prot.n. 10779 del 20.08.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 396357 di pari data, con cui il Comune di Morcone ha espresso parere favorevole, per ciò che concerne l’aspetto urbanistico ed in generale per ciò che è di competenza al comune stesso, alle seguenti condizioni:
    - *L’autorità procedente, ai sensi dell’art. 15 del DPR 380/01 dovrà indicare, nel provvedimento di autorizzazione unica, che: Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l’inizio dei lavori (CHE DOVRA’ ESSERE COMUNQUE COMUNICATO AL SUAP/SUE) non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori;*
    - *Prima dell’inizio dei lavori dovrà, altresì, essere inviata la notifica preliminare di cui al D.Lgs. 81/08 e smi;*
    - *Tenuto conto che tra i partecipanti alla conferenza dei servizi non figura il Settore Provinciale del Genio Civile, e preso atto che il progetto dell’impianto contempla, tra gli altri, la realizzazione di*

*strutture (di cui allo stato, evidentemente, non è ancora disponibile la progettazione strutturale), prima dell'inizio dei lavori strutturali dovrà essere acquisito il titolo sismico (si evidenzia, a tal fine, che il comune di Morcone è dotato di commissione sismica presso la quale la Regione Campania ha delegato le relative funzioni);*

- *Atteso che il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo, abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti e comporta e, ove necessario, altresì, variante alle disposizioni urbanistiche applicabili, laddove l'impianto non risulti conforme alle medesime, e non potendo quindi in una successiva sede procedere, quale Ente comunale, ad una ulteriore istruttoria, in questa sede, per il tramite dell'autorità procedente (Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti) si invita la ditta Edil Santucci srl a versare, prima della determinazione finale di conclusione della Conferenza dei Servizi, la somma di € 6.030,27 a titolo di Contributo di Costruzione di cui all'art. 19 del DPR 380/01 e smi, sul rispettivo conto corrente;*

- rispetto al progetto presentato dalla EDIL SANTUCCI S.R.L., il Presidente della CdS ha evidenziato che, nella relazione tecnica allegata all'istanza, la ditta ha dichiarato che: *"il sito in oggetto non ricade tra quelle indicate come "Siti di Interesse Comunitario (SIC) o "Zone di Protezione Speciale (ZPS)". La ZPS più prossima al sito della Edil Santucci è l'Invaso del fiume Tammaro avente codice IT 8020015, situato ad una distanza di circa 146 metri."* A tal proposito si è richiamato quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Benevento agli artt. 79 e 16. L'art. 79 delle NTA del citato Piano prevede che: *"nelle more dell'approvazione del piano Provinciale dei Rifiuti, il PTCP individua, ai sensi dell'art. 197 co. 1 del D.Lgs. 152/06, le seguenti aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimenti e trattamento rifiuti: 1.1. Sistema Naturalistico e Ambientale: ...Omissis... Aree dei capisaldi del sistema ambientale naturalistico ... Omissis..."*

Tra i capisaldi del sistema ambientale e naturalistico rientrano, come indicato dell'art. 16 delle NTA del PTCP, i *"corridoi ecologici regionali del Volturno, del Calore, del Fortore, dell'Isclero, del Sabato e del Tammaro (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda).*

Al fine di verificare se l'impianto verrebbe realizzato in un'area non idonea alla localizzazione degli impianti di smaltimenti e trattamento rifiuti, il Presidente ha richiesto al rappresentante della ditta di *"provvedere ad integrare la documentazione attraverso apposita tavola di inquadramento che consenta di appurare la distanza effettiva dell'impianto dalle sponde del fiume Tammaro. Nella stessa tavola dovrà essere evidenziata anche l'eventuale presenza di abitazioni civili nel raggio di 250 m dall'impianto sempre per verificare il rispetto delle indicazioni del PTCP della Provincia di Benevento."* Ha richiesto, inoltre, di esplicitare l'eventuale necessità di espressione da parte dei Vigili del Fuoco, richiamando la nota del Comando provinciale prot. 11463 del 18/10/2023, acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VIA/VINCA di cui al Decreto dirigenziale n. 73 del 20/03/2024.

- L'ATO Rifiuti di Benevento si è riservato di esprimere il parere di competenza all'esito dell'invio da parte della ditta dei riscontri richiesti. La CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione delle integrazioni da parte della ditta;
- e. con nota prot.n. 22646 del 18.09.2024 acquisita al protocollo regionale al n. 437278 del 18.09.2024, l'Ente Idrico Campano ha richiesto integrazioni documentali;
- f. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 450004 del 26.09.2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS nonché dall'EIC;
- g. questa UOD, con nota prot.n. 453600 del 27.09.2024, ha convocato la seconda seduta della CdS per il giorno 24.10.2024 evidenziando contestualmente quanto segue: *"per quanto attiene le procedure End of Waste, si fa presente alla ditta che in data 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 213 del 11.09.2024. Tale provvedimento ha abrogato il precedente D.M. n. 152 del 27 settembre 2022, per il quale la EDIL SANTUCCI S.R.L. ha presentato istanza. Pertanto, appare necessario che codesta ditta valuti in tale fase autorizzatoria la necessità di adeguamento al succitato nuovo Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127";*
- h. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 462222 del 03.10.2024 la società EDIL SANTUCCI S.R.L. ha trasmesso la Relazione Tecnica Rev.2 datata ottobre 2024 in adeguamento al Decreto Mase n°127 del 28/06/2024 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";*

- i. inoltre, in merito all'espressione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, con la medesima nota la ditta ha chiarito che *"la potenza complessiva del gruppo elettrogeno è di 215 kW e che rientra nelle attività 49.1.A sancite nell'allegato I al D.P.R. 151/2011. In seguito all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 208 del D. Lgs. 152/2006, durante la fase di lavori in adeguamento al progetto approvato, la Edil Santucci S.r.l. darà comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento corredando l'istanza con documentazione tecnica antincendio conformemente al DM 07/08/2012"*;
- j. la suddetta documentazione è stata trasmessa agli Enti interessati con nota prot.n. 464457 del 03.10.2024;
- k. in data 24.10.2024 si è tenuta la seconda seduta della CdS a cui hanno partecipato i rappresentanti di: Ditta e Provincia di Benevento. Non erano presenti i rappresentanti: dell'Arpac, dell'Asl, dell'Autorità di Bacino, dell'EIC, del Comune di Morcone, del Comando Prov.le dei VVF, dell'ATO Rifiuti.

In tale sede è stata data lettura di:

- nota del Comando Prov.le dei VVF prot.n. 12279 del 07.10.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 470779 del 08.10.2024 con cui ha comunicato quanto segue:  
*"Si prende atto di quanto è riportato nella nota della ditta di cui all'oggetto con VS protocollo 462222 del 03.10.2024; Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso questo Comando tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 10 del DPR 151/11"*;
- parere dell'Arpac prot. n. 65749 /2024, acquisito al protocollo regionale al n. 500486 del 23.10.2024, successivamente confermato con nota acquisita al protocollo regionale al n. 600490 del 16.12.2024 e nota acquisita al protocollo regionale al n. 30965 del 21.01.2025, con cui ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- parere prot. n. 1057 del 24.10.2024 dell'Eda dell'ATO Rifiuti di Benevento, acquisito al protocollo regionale al n. 502417 del 24.10.2024, con cui *"esprime nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica, subordinando il parere positivo all'integrale rispetto delle NTA del PTCP ed alle integrazioni richieste dagli organi tecnici come dal citato verbale della cds del 09.09.2024"*.

Rispetto alla richiesta formulata dal Presidente della CdS nella precedente seduta, *"al fine di verificare se l'impianto verrebbe realizzato in un'area non idonea alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, il Presidente chiede al rappresentante della ditta di provvedere ad integrare la documentazione attraverso apposita tavola di inquadramento che consenta di appurare la distanza effettiva dell'impianto dalle sponde del fiume Tammaro. Nella stessa tavola dovrà essere evidenziata anche l'eventuale presenza di abitazioni civili nel raggio di 250 m dall'impianto sempre per verificare il rispetto delle indicazioni del PTCP della Provincia di Benevento"*, viene illustrata la suddetta tavola di inquadramento territoriale trasmessa dalla ditta, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 450004 del 26.09.2024, da cui si evince che l'impianto è collocato ad una distanza di 700 m dalla sponda del fiume Tammaro.

Per quanto attiene la presenza di abitazioni nel raggio di 250 metri dall'impianto, la ditta, nella stessa nota acquisita al protocollo regionale al n. 450004 del 26.09.2024, ha evidenziato l'esistenza di 4 abitazioni delle quali: una a 50 m dichiarata come fatiscente, una seconda a esattamente 150 m, e le altre due comprese tra 150 m e 250 m.

Dopo ampia discussione, il Presidente ha richiesto alla ditta di fornire documentazione atta a verificare quanto dichiarato circa la condizione di fatiscenza della prima abitazione posta a 50 m (fatiscente, collabente, rudere, ecc.); l'effettiva distanza della seconda abitazione rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti (se superiore, inferiore o pari a 150m). La CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione delle suddette integrazioni da parte della ditta;

- l. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 553199 del 21.11.2024, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- m. in data 11.12.2024 si è tenuta la terza seduta della CdS a cui hanno partecipato i rappresentanti della ditta e della Provincia di Benevento. Non erano presenti i rappresentanti: dell'Arpac, dell'Asl, dell'Autorità di Bacino, dell'EIC, del Comune di Morcone, del Comando Prov.le dei VVF, dell'ATO Rifiuti.

Rispetto alla richiesta formulata dal Presidente della CdS nella precedente seduta di fornire *"documentazione atta a verificare quanto dichiarato circa la condizione di fatiscenza della prima abitazione posta a 50 m (fatiscente, collabente, rudere, ecc.); l'effettiva distanza della seconda abitazione rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti (se superiore, inferiore o pari a 150 m)"*, viene presa visione della documentazione trasmessa dalla ditta con nota PG n. 553199 del 21.11.2024, nella quale viene illustrato lo stato di fatiscenza e di abbandono del fabbricato e data indicazione del periodo di costruzione e degli adempimenti per un eventuale ripristino. Inoltre, nella stessa documentazione proposta dalla ditta viene data indicazione della distanza della seconda abitazione rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti. In particolare, nella relazione di chiarimento il tecnico della ditta dichiara che gli altri più prossimi fabbricati adibiti ad abitazione *"sono tutti posti ad una distanza superiore a 150 metri dalle aree destinate ad essere occupate dai rifiuti. Risultano essere poste ad una distanza inferiore a 150 metri solo"*

alcune aree di pertinenza delle succitate abitazioni che sono destinate ad attività di deposito/magazzino/officina... OMISSIS...”.

In tale sede è stata data lettura:

- del parere prot.n. 31183 del 09.12.2024, acquisito in sede di CdS, con cui la Provincia di Benevento ha espresso “*parere favorevole dato atto che l'impianto si configura come attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R5 R12 R13) ricadente nell'elenco di cui all'allegato C della parte quarta del D.lgs. 152/06 e smi, e pertanto non ricade nelle limitazioni di cui all'art. 79 delle NTA del vigente PTCP della Provincia di Benevento*”;
- del parere prot.n. 38547/2024 acquisito al protocollo regionale al n. 582473 del 06.12.2024, con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che l'intervento in oggetto non è soggetto a parere/nulla osta di propria competenza ma unicamente subordinato alle disposizioni ministeriali ivi richiamate;

Il Presidente ha preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, tuttavia, ha ritenuto dirimente rispetto alla distanza dell'impianto dalle abitazioni circostanti, quanto fatto rilevare dalla Provincia di Benevento nel parere sopra citato in considerazione della configurazione impiantistica prevista per l'attività. La seduta della CdS è stata aggiornata in attesa dell'acquisizione del parere da parte dell'Ente Idrico Campano.

n. con nota prot. n. 0031165 del 24.12.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 2069 del 03.01.2025, l'Ente Idrico Campano ha trasmesso parere favorevole allo scarico delle acque reflue prodotte dalla Edil Santucci srl, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, con le seguenti prescrizioni:

- *I Gestori sono tenuti ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 28, e a conservare presso la propria sede tutta la certificazione attestante detta attività di controllo.*
- *L'amministratore della Ditta è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 29, specificatamente almeno tre all'anno al pozzetto identificativo PF1 [vedi tav. 1.2.10 (a) b) – Planimetria delle acque reflue rev. 1, trasmessa il 6 dicembre 2024], e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo.*
- *L'amministratore della Ditta, qualora si modificassero le condizioni idrauliche di scarico e le caratteristiche quantitative e chimico fisiche del refluo, è tenuto a chiedere la variazione del presente provvedimento.*

o. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 2075 del 03.01.2025, la EDIL SANTUCCI SRL ha trasmesso copia del suddetto parere EIC unitamente alla ricevuta di versamento oneri al Comune di Morcone, così come richiesto dallo stesso Comune con nota prot.n. 10779 del 20.08.2024;

p. In data 21.01.2025 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria, in cui era presente il tecnico incaricato dalla Ditta mentre non erano presenti i rappresentanti: dell'Arpac, della Provincia di Benevento, dell'Asl, dell'Autorità di Bacino, dell'EIC, del Comune di Morcone, del Comando Prov.le dei VVF, dell'ATO Rifiuti. In tale sede:

- è stata data lettura della suddetta nota prot. n. 0031165 del 24.12.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 2069 del 03.01.2025 con cui l'Ente Idrico Campano ha trasmesso parere favorevole allo scarico delle acque reflue prodotte dalla Edil Santucci srl, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, con prescrizioni;
- è stata data lettura della nota prot.n. 79176/2024 acquisita al protocollo regionale al n. 600490 del 16.12.2024, con cui l'Arpac ha confermato il parere favorevole reso con la precedente nota prot.n. 65749 del 23.10.2024 – con ulteriore nota prot.n. 3564/2025 acquisita al protocollo regionale al n. 30965 del 21.01.2025 (successiva alla chiusura dei lavori della CdS), Arpac ha ulteriormente confermato il parere già rilasciato;
- i lavori della Conferenza sono stati chiusi **con determinazione conclusiva favorevole** sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dalla Provincia di Benevento, dal Comune di Morcone, dall'Ente Idrico Campano e dell'ATO Rifiuti, vista la presa d'atto del Comando Prov.le dei VVF di Benevento, vista la comunicazione dell'Autorità di Bacino che attesta la non necessità di parere/nulla osta di competenza e acquisito l'assenso dell' ASL di Benevento ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990.

**CONSIDERATO CHE** il rilascio del decreto è stato subordinato alla trasmissione della dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente e che con comunicazione a mezzo pec del 21.01.2025 la ditta ha trasmesso la citata dichiarazione.

**TENUTO CONTO:**

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 17/01/2025, che nei confronti del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

## VISTI

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. La DGR n.223/2019;

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 21 gennaio 2024 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

## DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. **AUTORIZZARE**, così come si autorizza, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. quale autorizzazione unica, la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi della ditta EDIL SANTUCCI S.R.L. , con sede legale in c/da Cuffiano n. 255 nel comune di Morcone (BN), legalmente rappresentata dal sig. Nicola Santucci \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* , da ubicarsi in c/da Piana – Area PIP - nel comune di Morcone (BN), per le operazioni ed i rifiuti contraddistinti dai codici CER riportati nell' **Allegato 1 (Tabella riepilogativa codici CER)**, che costituisce parte integrante del presente decreto, e per i seguenti quantitativi:

- In modalità R13/R12 un quantitativo di 150.000 tons/anno di rifiuti non pericolosi;
- In modalità R5 un quantitativo di 150.000 tons/anno di rifiuti non pericolosi;
- Stoccaggio massimo contemporaneo di 1.333,4 tons di rifiuti non pericolosi.

2. **STABILIRE CHE:**

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:

**Allegato 2** - Planimetria layout con indicazione dei punti di emissione;

**Allegato 3** - Planimetria delle acque reflue;

**con le seguenti prescrizioni:**

3. **Gestione Rifiuti ed End of Waste**

- 3.1. I rifiuti prodotti all'interno dell'impianto e gestiti in modalità di deposito temporaneo dovranno essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento conformemente a quanto stabilito dall'art. 185-bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
- 3.2. Per le End of Waste ottenibili con operazione R5 la ditta dovrà applicare pedissequamente quanto previsto dal Decreto Mase n°127 del 28/06/2024 provvedendo a stoccare separatamente le diverse tipologie di materiali ottenuti.
- 3.3. Prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio, con frequenza semestrale, la verifica dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi/bacini di contenimento, in particolare quelli di eventuali serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.
- 3.4. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di

valutazioni/aggiornamenti da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'A.C. per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.

- 3.5. Per consentire eventuali controlli la Ditta dovrà provvedere a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento di ogni carico di rifiuti in ingresso anche nel corso dei passaggi interni e per materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (EoW) fino all'uscita dall'impianto (D.lgs. n. 116/2020) al fine di garantire il rispetto delle tempistiche massime di giacenza indicate.
- 3.6. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale o dalle citate Direttive. Nel caso di rifiuti non previsti per i quali si prevede una produzione sistematica gli stessi dovranno essere comunicati all'A.C. per le valutazioni conseguenti. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
- 3.7. I rifiuti e i materiali EoW ottenuti, destinati a recupero/smaltimento/riutilizzo devono essere opportunamente classificati, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e delle norme specifiche, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio.
- 3.8. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare, dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
- 3.9. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
- 3.10. La Ditta dovrà prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, a presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di definitivo di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.
- 3.11. Rispettare le modalità operative di gestione stabilite dalle norme nazionali, dalle norme relative alle specifiche tipologie di rifiuti e dalla DGR n. 8/19. Conservare sempre in impianto la documentazione tecnica autorizzativa, norme di riferimento, altri atti correlati, documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni).
- 3.12. Nel caso in cui alcuni rifiuti siano soggetti in impianto solo ad operazione R13-R12, gli stessi dovranno essere destinati ad impianto con operazione finale da R1 a R10;
- 3.13. Tenere conto che ARPAC si riserva di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali/rifiuti prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.

#### 4. Emissioni in atmosfera

**AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

##### **Emissioni diffuse**

**Punto P1** - Area di messa in riserva [R13] e stoccaggio End Of Waste (ex. MPS)

**Punto P2** - Area di lavorazione [R5]

**Punto P3** - Area di conferimento iniziale e di selezione e cernita [R12]

##### **con le seguenti prescrizioni:**

- 4.1. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- 4.2. Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di silos di stoccaggio, di impianti di combustione e della presenza di un gruppo elettronico di emergenza in deroga.

**4.3.** Effettuare il monitoraggio periodico delle seguenti emissioni diffuse nei seguenti punti proposti:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Parametro	Sistemi di abbattimento
P1	Area di messa in riserva [R13] e stoccaggio End Of Waste (ex. MPS)	<i>Polveri totali</i>	Ugelli nebulizzatori ad acqua e teloni di copertura
P2	Area di lavorazione [R5]		Cannoni nebulizzatori ad acqua, cupolini di copertura e cappa antipolvere
P3	Area di conferimento iniziale e di selezione e cernita [R12]		Cannoni nebulizzato

- 4.4.** In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici/fisici dei lavoratori non rientra tra le competenze di ARPAC.
- 4.5.** Relativamente ai nastri trasportatori, al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere all'incapsulamento di tutti i nastri, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 14d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5, e a garantire idonea altezza di caduta dei materiali.
- 4.6.** Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri effettuare iniezioni d'acqua nell'impianto di frantumazione e vagliatura, nelle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 25d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5.
- 4.7.** Relativamente agli aspersori ad acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso.
- 4.8.** Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
- garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
  - bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
  - umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
  - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
- 4.9.** Prevedere una postazione per la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h).
- 4.10.** Azionare gli abbattitori ad acqua per un tempo adeguato alla bagnatura durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
- 4.11.** Installare, entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, una barriera arborea o altra tipologia di barriera lungo il perimetro aziendale, al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni di polveri, e provvedere a mantenerla in continua efficienza.
- 4.12.** Prevedere un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono

essere allegati i certificati analitici, secondo le disposizioni di cui al punto 2.7, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tale registro deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno 5 anni.

- 4.13.** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269, C. 8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 4.14.** Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni diffuse nei punti prestabiliti, con frequenza annuale, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 4.15.** Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 6 del D. Lgs 152/06 in particolare:
- comunicare almeno 15 giorni prima la data di messa in esercizio dell'attività;
  - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
  - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Morcone (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- 4.16.** Demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 4.17.** precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 4.18.** stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 4.19.** contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 4.20.** gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- 4.21.** adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 4.22.** rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
- 5. RISPETTARE, inoltre, quanto prescritto dal Comando Prov. le dei VVF con nota prot.n. 12279 del 07.10.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 470779 del 08.10.2024 con cui ha comunicato quanto segue: "Si prende atto di quanto è riportato nella nota della ditta di cui all'oggetto con VS protocollo 462222 del 03.10.2024; **Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso questo Comando tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 10 del DPR 151/11"**;**

## **6. SCARICHI**

**AUTORIZZARE lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue** prodotte dalla Edil Santucci srl , secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, così come ripartite:

Tipologia delle acque scaricate nella rete fognaria mista [in mc/anno]	
Acque reflue provenienti dai servizi igienici (depurate in vasca Imhoff)	120,00

Acque di dilavamento di prima pioggia (depurate)	2.170,00
Acque reflue provenienti dal ciclo produttivo – lava ruote (depurate)	2.520,00
<b>Per complessivi 4.810,00</b>	

**con le seguenti prescrizioni:**

- 6.1. tenere sempre libere da materiali le caditoie e la griglia di raccolta deputate alla intercettazione delle acque meteoriche del piazzale, con particolare attenzione alle caditoie poste in corrispondenza dell'“area lavorazione” e dell'“area di conferimento iniziale e di selezione e cernita”;
  - 6.2. garantire una costante pulizia e manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche;
  - 6.3. provvedere alla manutenzione e pulizia della vasca Imhoff, della vasca di sedimentazione e del disoleatore, nel rispetto di quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo. I fanghi raccolti devono essere gestiti secondo i dettati normativi vigenti;
  - 6.4. evitare in modo assoluto che le acque meteoriche raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di elevata intensità oppure eventuali acque di spegnimento prodotte in seguito ad eventi incendiari possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti con dispersione nell'ambiente;
  - 6.5. garantire la costante accessibilità del pozzetto di ispezione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi in emergenza e campionamenti;
  - 6.6. in caso di sversamento accidentale di sostanze potenzialmente inquinanti provvedere alla immediata rimozione delle stesse, preferibilmente a secco;
  - 6.7. attuare il programma degli autocontrolli secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo e provvedere alla conservazione, presso la sede operativa, di tutta la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso;
  - 6.8. Rispettare quanto prescritto dall'Ente Idrico Campano nel parere prot.n. 31165 del 24.12.2024 acquisito al protocollo regionale al n. 2069 del 03/01/2025:
    - 6.8.1. *I Gestori sono tenuti ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 28, e a conservare presso la propria sede tutta la certificazione attestante detta attività di controllo.*
    - 6.8.2. *L'amministratore della Ditta è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 29, specificatamente almeno tre all'anno al pozzetto identificativo PF1 [vedi tav. 1.2.10 (a) b) – Planimetria delle acque reflue rev. 1, trasmessa il 6 dicembre 2024], e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo.*
    - 6.8.3. *L'amministratore della Ditta, qualora si modificassero le condizioni idrauliche di scarico e le caratteristiche quantitative e chimico fisiche del refluo, è tenuto a chiedere la variazione del presente provvedimento;*
  - 6.9. Rispettare quanto prescritto dalla GESESA S.p.a. nel parere prot.n. 30700 del 19.12.2024 allegato al succitato parere dell'Ente Idrico Campano a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 7. RISPETTARE quanto prescritto dal Comune di Morcone** con nota prot.n. 10779 del 20.08.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 396357 di pari data, con cui ha espresso parere favorevole, per ciò che concerne l'aspetto urbanistico ed in generale per ciò che è di competenza al comune stesso, alle seguenti condizioni:
- 7.1. *Prima dell'inizio dei lavori dovrà, altresì, essere inviata la notifica preliminare di cui al D.Lgs. 81/08 e smi;*
  - 7.2. *Tenuto conto che tra i partecipanti alla conferenza dei servizi non figura il Settore Provinciale del Genio Civile, e preso atto che il progetto dell'impianto contempla, tra gli altri, la realizzazione di strutture (di cui alto stato, evidentemente, non è ancora disponibile la progettazione strutturale), prima dell'inizio dei lavori strutturali dovrà essere acquisito il titolo sismico (si evidenzia, a tal fine, che il*

*comune di Morcone è dotato di commissione sismica presso la quale la Regione Campania ha delegato le relative funzioni);*

- 8. RISPETTARE integralmente le Norme Tecniche Attuazione del PTCP della Provincia di Benevento** così come prescritto dall'Eda dell'ATO Rifiuti di Benevento nel parere prot. n. 1057 del 24.10.2024, acquisito al protocollo regionale al n. 502417 del 24.10.2024;
- 9. STABILIRE CHE:**
  - 9.1.** ai sensi dell'art. 208 comma 12 del Dlgs 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
  - 9.2.** la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
  - 9.3.** è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
  - 9.4.** l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
  - 9.5.** i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3), previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al SUAP/SUE Comune di Morcone (BN), così come anche richiesto dallo stesso Comune nel parere prot.n. 10779 del 20.08.2024.
  - 9.6.** la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
  - 9.7.** prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
  - 9.8.** questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
  - 9.9.** ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06;
- 10. PRECISARE CHE** l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 11. NOTIFICARE** il presente decreto alla ditta EDIL SANTUCCI S.R.L.;
- 12. TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; al Comune di Morcone (BN), all'ARPAC di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all' ATO Rifiuti di Benevento, all'Ente Idrico Campano;

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Ing. Michele RAMPONE